REGOLAMENTO (CEE) N. 596/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1977

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 20 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa della situazione sanitaria esistente nel settore dell'allevamento nei Paesi Bassi, l'esportazione di suini vivi e di carni suine da tale Stato membro è resa temporaneamente impossibile;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione, occorre applicare nei Paesi Bassi misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che a tal fine è opportuno accordare per taluni prodotti sensibili aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1889/76 della Commissione, del 29 luglio 1976 (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 23 marzo 1977 e fino al 5 aprile 1977 l'organismo d'intervento accorda aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1889/76 e nel presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti dalle regioni dei Paesi Bassi, colpite da misure sanitarie a seguito della presenza di focolai di peste suina.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi son fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

a) 50 tonnellate per le carcasse,

b) 20 tonnellate per i prosciutti, le spalle, le lombate e le pancette (ventresche).

Articolo 3

Le immissioni all'ammasso devono essere limitate nei ventuno giorni successivi alla conclusione del contratto.

Articolo 4

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 82.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti in UC/t per un periodo d'ammasso di				Importi in UC/t	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	200	220	240	260	20	0,67
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 3	Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate	220	250	280	310	30	1,—
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, non disossate, fresche o refrigerate	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	115	130	145	160	15	0,50

NB: Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).